



Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei

Direttore Responsabile

Marco Cardilli

Coordinamento Editoriale

Luigi Ferrara, Giuseppe Egidio Iacovino,
Carlo Rizzo, Francesco Rota, Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 5-6/2016

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Gianfranco D'Alessio, Gianluca Gardini, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Antonio Uricchio, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Annamaria Angiuli, Helene Puliat.

Comitato dei referee

Gaetano Caputi, Marilena Rispoli, Luca Perfetti, Giuseppe Bettoni, Pier Paolo Forte, Ruggiero di Pace, Enrico Carloni, Stefano Gattamelata, Simonetta Pasqua, Guido Clemente di San Luca, Francesco Cardarelli, Anna Corrado.

Comitato dei Garanti

Domenico Mutino, Mauro Orefice, Stefano Toschei, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Gerardo Mastrandrea, Germana Panzironi, Maurizio Greco, Filippo Patroni Griffi, Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Alessandro Tomassetti, Italo Volpe, Fabrizio Cerioni.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Massimo Pellingra, Stenio Salzano, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano.

Note sui rapporti tra autonomia e uniformità dell'ordinamento giuridico sportivo transnazionale e giustizia arbitrale sportiva*

di Gabriella Mazzei**

Abstract

La giurisprudenza degli organi della giustizia arbitrale sportiva, ed in particolare del Tribunale arbitrale dello sport, sta gradualmente sostituendo in questo settore l'intervento dell'autorità giudiziale statale e l'applicazione della legge dello Stato dando origine a principi e regole di diritto sostanziale e procedurale che, sebbene coerenti con i principi giuridici degli ordinamenti statali, si distinguono da questi e sfuggono all'inquadramento nell'ambito di un determinato ordinamento nazionale.

Se nel passato limiti e abusi del sistema di giustizia arbitrale sportiva hanno indotto dottrina e giurisprudenza italiane e straniere a negare alle procedure seguite e alle decisioni adottate dai collegi istituiti ed operanti nell'ambito Tribunale arbitrale sportivo natura arbitrale e conseguentemente rilevanza ed efficacia all'interno degli ordinamenti giuridici statali, oggi, alla luce di un significativo percorso evolutivo che ha coinvolto normativa, giurisprudenza e prassi, occorre superare definitivamente le residue resistenze nel riconoscere a tali decisioni rilevanza ed efficacia anche in ambito statale come veri e propri atti di esercizio della funzione giurisdizionale equivalenti e alternativi rispetto a quelli statali e quindi idonei a precludere l'esercizio della funzione giurisdizionale statale.

Tale riconoscimento contribuisce in misura rilevante a rendere possibile e a favorire l'avanzamento di quel processo evolutivo in virtù del quale principi, regole ed istituti giuridici sviluppati e consolidati nel tempo attraverso le elaborazioni giurisprudenziali degli organi della giustizia arbitrale sportiva, ed in particolare del Tribunale arbitrale dello sport, stanno consentendo all'ordinamento giuridico sportivo transnazionale di conquistare un sempre più elevato grado di autonomia rispetto agli ordinamenti statali e a quello europeo, nonché di uniformità.

Sommario

1. Autonomia e uniformità dell'ordinamento giuridico sportivo transnazionale e giustizia arbitrale sportiva. – 2. Il sistema di giustizia del Tribunale arbitrale dello sport. – 3. La progressiva affermazione della natura arbitrale delle procedure seguite e delle decisioni adottate dal Tribunale arbitrale dello sport. – 4. Il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi del Tribunale arbitrale dello sport all'interno degli ordinamenti giuridici statali. – 5. Considerazioni conclusive.

1. *Autonomia e uniformità dell'ordinamento giuridico sportivo transnazionale e giustizia arbitrale sportiva.*

La *lex sportiva*, quale diritto transnazionale, quale insieme di principi, regole e istituti giuridici creati dalla comunità sportiva transnazionale per disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività sportiva¹, riesce a conqui-

stare un elevato grado di autonomia ed uniformità anche e soprattutto in virtù dei principi giuridici sviluppatasi e consolidatisi nel tempo attraverso la giustizia arbitrale sportiva, ed in particolare attraverso la giurisdizione del Tribunale arbitrale dello sport di Losanna².

* Il lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della *double blind peer review*.

** Professore associato di Diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza" – gabriella.mazzei@unitelma.it.

¹ Ci si riferisce alla nozione di diritto transnazionale quale *corpus* di principi e regole prodotti da soggetti privati che, nell'esercizio dell'autonomia privata, disciplinano attività e rapporti che si svolgono nell'ambito di uno specifico settore di interesse di una determinata comunità e che trascendono i confini nazionali proiettandosi su scala tendenzialmente globale. Questa accezione di diritto transnazionale è nata e si è sviluppata con riferimento al settore del commercio internazionale e nell'ambito della teoria sull'esistenza di nuova *lex mercatoria* che evoca quella formatasi nell'Europa dell'epoca medievale in risposta all'incertezza giuridica conseguente al particolarismo e alla frammentarietà connaturali al sistema feudale.

Sul tema della *lex mercatoria* cfr. C.M. SCHMITTHOFF, *International Business Law: A New Law Merchant*, in *Current Law and Social Problems*, 1961, 2, p. 129 ss.; B. GOLDMAN, *Frontières du droit et lex mercatoria*, in *Archives de philosophie du droit*, 1964, vol. IX, p. 177 ss.; F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna, 1980; PH. KAHN, *Droit international économique, droit du développement, lex mercatoria: concept unique ou pluralisme des ordres juridique?*, in P. FOUCHARD, PH. KAHN e A. LYON-CAEN (a cura di), *Etudes offertes à B.*

Goldman, Paris, 1982, p. 97 ss.; E. LOQUIN, *L'application des règles anationales dans l'arbitrage commercial international*, in C.C.I., *L'apport de la jurisprudence arbitrale*, 1986, n. 440/1, p. 67 ss.; B. GOLDMAN, *The Applicable Law: General Principles of Law - The Lex Mercatoria*, in J.D.M. LEW (a cura di), *Contemporary Problems in International Arbitration*, Dordrecht, 1987, p. 113 ss.; V.L.D. WILKINSON, *The New Lex Mercatoria: Reality or Academic Fantasy?*, in *Journal of International Arbitration*, 1995, vol. 12, n. 2, p. 103 ss.

Sulle analogie tra *lex mercatoria* e *lex sportiva* cfr. per tutti, F. LATTY, *Transnational Sports Law*, in *The International Sports Law Journal*, 2011, 1-2, p. 34 ss.; F. LATTY, *La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational*, Leiden/Boston, 2007, p. 652 ss.

² Nell'ambito della letteratura giuridica sulla giustizia sportiva, cfr., tra gli altri, A. JANNUZZI, *Per la legittimità della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1955, p. 241 ss.; G. BONGIORNO, *Giustizia comune e giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, p. 19 ss.; F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975; F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 327 ss.; G. SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, in *Revue de l'arbitrage*, 1995, n. 2, p. 215 ss.; M. BELOFF, T. KERR, M. DEMETRIOU, *Sports law*, Oxford, 1999, p. 171 ss.; V. VIGORITI, *FIFA, arbitrato, metodi di risoluzione delle controversie*, in *Riv. arb.*, 2002, p. 653 ss.; M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello sport*, Firenze, 2008, p. 120 ss.; L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009, p. 541 ss.; J. TOGNON, *La giustizia sportiva nella sua dimensione internazionale, il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna*, in R. LOMBARDI, S. RIZZELLO, F.G. SCOCA, M.R.

L'affermazione dell'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo originario e autonomo dall'ordinamento giuridico statale, del quale presenta la stessa natura e rispetto al quale si pone in posizione paritaria, si fonda in misura rilevante sul diffuso e radicato riconoscimento da parte dei soggetti della comunità sportiva transnazionale della giurisprudenza degli organi della giustizia arbitrale sportiva, ed in particolare del Tribunale arbitrale dello sport, che sta gradualmente sostituendo in questo settore l'intervento dell'autorità giudiziale statale e l'applicazione della legge dello Stato.

Le decisioni da parte degli organi della giustizia arbitrale sportiva possono, infatti, basarsi su regole proprie del diritto transnazionale sportivo trascendendo il e prescindendo dal diritto statale; l'elaborazione giurisprudenziale degli organi della giustizia arbitrale sportiva ha dato origine a principi e regole di diritto sostanziale e procedurale che, sebbene coerenti con i principi giuridici degli ordinamenti giuridici statali, si distinguono da questi e sfuggono all'inquadramento nell'ambito di un determinato ordinamento giuridico statale³.

L'efficacia giuridica dei lodi arbitrali in materia sportiva, ed in particolare di quelli emessi dai collegi istituiti ed operanti nell'ambito del Tribunale arbitrale dello sport, contribuisce, per-

tanto, in misura determinante a garantire unitarietà e coerenza al quadro normativo e alla giurisprudenza nel settore dello sport, in tal modo superando le divergenze tra i vari sistemi giuridici statali e dando risposta all'esigenza di uniformità e certezza giuridica particolarmente avvertita in un ambito, qual è quello sportivo, connotato da attività, rapporti ed eventi di dimensione necessariamente e sempre più decisamente universale.

L'arbitrato, fondato su un accordo tra le parti volto a sottoporre una controversia compromettibile al giudizio di un soggetto terzo in grado di offrire determinate garanzie, è un procedimento di risoluzione delle controversie alternativo e sostitutivo rispetto all'esercizio della giurisdizione statale, è un rimedio giurisdizionale privato, che sostituisce il rimedio giurisdizionale pubblico rispetto al quale è pienamente fungibile⁴.

Tra gli elementi costitutivi del sistema arbitrale di risoluzione delle controversie, vi è, in primo luogo, l'esistenza di un atto di autonomia privata che si pone a fondamento del potere dell'arbitro di giudicare e risolvere la controversia.

Ai fini della giuridica configurabilità di una procedura arbitrale, sono richieste le garanzie tipiche del giusto processo, tra cui principalmente la posizione di indipendenza e terzietà del soggetto giudicante rispetto alle parti della

SPASIANO (a cura di), *Ordinamento sportivo e calcio professionistico tra diritto ed economia*, Milano, 2009, p. 29 ss.; L. FUMAGALLI, *La giurisdizione sportiva internazionale*, in E. GREPPI e M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, Torino, 2010, p. 117 ss.

³ Per quanto riguarda la giurisprudenza sportiva, il Tribunale arbitrale dello sport, in mancanza di una scelta delle parti della legge applicabile al merito della controversia, ha più volte ritenuto di dover decidere sulla base esclusivamente delle norme recate negli statuti e nei regolamenti federali in quanto discipline privatistiche, a vocazione tendenzialmente mondiale e idonee ad escludere l'applicazione del diritto statale. Vedi, ad esempio, Tribunale arbitrale dello sport, lodo CAS 92/80, 25 marzo 1993 e Tribunale arbitrale dello sport, lodo CAS 98/2000, 20 agosto 1999.

⁴ Sul punto basterà fare riferimento all'ordinamento giuridico italiano e richiamare il nuovo articolo 819 *ter* del codice di procedura civile, introdotto dal decreto legislativo 25 febbraio 2005, n. 40 che ha riconosciuto il carattere giurisdizionale del procedimento arbitrale. Vedi, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione del 15 aprile 2003, n. 6349 che ha espressamente affermato, anche con riferimento all'arbitrato estero, che «la devoluzione della controversia ad arbitri si configura come rinuncia all'azione giudiziaria e quale scelta della soluzione della controversia sul piano dell'autonomia privata». Sul tema cfr. A. BRIGUGLIO, *Le Sezioni unite e la eccezione fondata su accordo compromissorio per arbitrato estero*, in *Riv. arb.*, 2004, p. 39 ss.

controversia sottoposta al suo giudizio, l'uguaglianza delle parti, il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Dal momento che l'ordinamento giuridico statale, nel riconoscere la facoltà dei privati di rivolgersi a giudici privati, ne ha limitato l'esercizio nei casi in cui l'interesse pubblico coinvolto nella controversia impone di escludere la libera disponibilità dei loro diritti e interessi legittimi, è posta un'ulteriore condizione alla giuridica configurabilità di una procedura arbitrale rappresentata dal carattere compromettibile della materia oggetto della controversia.

Solo in presenza di tali requisiti e condizioni la procedura arbitrale di risoluzione delle controversie acquista rilevanza ed efficacia giuridiche all'interno dell'ordinamento giuridico statale ed è in grado di svolgere la sua tipica funzione di sostituire e precludere l'esercizio della funzione giurisdizionale statale, ponendosi rispetto ad essa in posizione alternativa e paritaria.

Per quanto riguarda le controversie in materia sportiva, le procedure seguite e le decisioni adottate dagli organi della giustizia arbitrale sportiva, ed in particolare dai collegi arbitrali istituiti e operanti nell'ambito Tribunale arbitrale dello sport, sono pienamente efficaci nell'ordinamento giuridico sportivo transnazionale e, come rilevato, contribuiscono in misura determinante ad assicurarne l'autonomia, l'effettività e l'uniformità.

Tuttavia, solo l'accertamento dell'esistenza degli indicati requisiti necessari ai fini della giuridica configurabilità di una procedura arbitrale fonda e legittima il riconoscimento della natura giuridica di arbitrato e quindi l'attribuzione alle relative decisioni finali della rilevanza e dell'efficacia di atti di esercizio della funzione giurisdizionale non solo nell'ambito dell'ordinamento giuridico sportivo, ma anche all'interno degli ordinamenti giuridici statali.

E tale efficacia giuridica delle decisioni assunte dagli organi della giustizia arbitrale sportiva, ed in particolare dal Tribunale arbitrale dello sport, assume una rilevanza centrale e decisiva ai fini di un'effettiva e sempre maggiore autonomia, unitarietà e coerenza all'ordinamento giuridico sportivo transnazionale.

Emerge, così, l'importanza di una riflessione giuridica volta ad accertare se ed in presenza di quali condizioni, in quale misura e con quale portata le decisioni adottate dai collegi istituiti ed operanti nell'ambito del Tribunale arbitrale dello sport, generalmente basate sull'esclusiva applicazione di principi e regole del diritto transnazionale sportivo, riescano ad acquisire rilevanza ed efficacia giuridiche quali atti di esercizio della funzione giurisdizionale anche all'interno degli ordinamenti giuridici statali, oltre che in quello sportivo.

2. Il sistema di giustizia del Tribunale arbitrale dello sport.

Come in ogni organizzazione sociale, anche in quella sportiva, transnazionale e di vocazione universale, la definizione di regole che disciplinano struttura organizzativa e funzionamento degli enti, svolgimento delle competizioni ed ogni altro aspetto, tecnico, disciplinare, amministrativo ed economico delle attività e dei rapporti sportivi, richiede la definizione di organi e procedure per la risoluzione delle controversie sportive che rispondano alle specifiche esigenze della giustizia sportiva, tra cui principalmente l'uniformità e la rapidità di procedure e decisioni.

L'attuale sistema di giustizia arbitrale sportiva transnazionale fa capo a due distinte istituzioni, il Consiglio internazionale dell'arbitrato in materia di sport e il Tribunale arbitrale dello sport, ed è disciplinato da un Codice dell'arbitrato in materia di sport recante disposizioni che disciplinano gli aspetti organizzativi e disposizioni che disciplinano gli aspetti pro-

cedurali del giudizio dinanzi ai collegi del Tribunale arbitrale dello sport⁵.

Il Tribunale arbitrale dello sport è stato istituito nel 1984 come organismo permanente di arbitrato e ha operato in stretto collegamento con il Comitato internazionale olimpico fino alla riforma del 1994 attuata attraverso l'approvazione del Codice dell'arbitrato in materia di sport che, sciogliendo ogni legame con lo stesso Comitato internazionale olimpico, ha istituito il Consiglio internazionale per l'arbitrato sportivo con il compito di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri operanti presso il Tribunale arbitrale dello sport.

L'istituzione del Consiglio internazionale dell'arbitrato in materia di sport, che ha assorbito molte funzioni precedentemente svolte dal Comitato internazionale olimpico, ha, dunque, segnato una rottura con il passato garantendo una maggiore indipendenza del Tribunale arbitrale dello sport.

Il Consiglio internazionale dell'arbitrato in materia di sport, la cui composizione garantisce la presenza di soggetti dotati di elevata competenza giuridica e la rappresentanza di tutte le componenti dello sport a livello mondiale, svolge diverse e rilevanti funzioni, tra cui quella normativa, relativa all'adozione e modifica del Codice dell'arbitrato in materia di sport, quella di nomina, con riferimento ai presidenti delle camere e al segretario generale del Tribunale arbitrale dello sport, nonché ai componenti della lista degli arbitri chiamati a costituirne i collegi giudicanti, quella relativa al finanzia-

mento del Tribunale arbitrale dello sport e all'approvazione del suo bilancio preventivo e dei conti consuntivi, quella relativa alla decisione dei casi di ricusazione degli arbitri.

Il Tribunale arbitrale dello sport si articola in una camera arbitrale ordinaria e una camera arbitrale d'appello, che attingono entrambe ad una unica lista di arbitri, e svolge il compito di risolvere le controversie sportive attraverso i collegi arbitrali costituiti e operanti nel proprio ambito.

Tali controversie sono sottoposte al giudizio del Tribunale arbitrale dello sport in via ordinaria sulla base di atti di autonomia privata recanti clausole compromissorie che ad esso fanno riferimento oppure in sede di appello attraverso il ricorso d'appello avverso decisioni di tribunali disciplinari di federazioni sportive, nei casi in cui la possibilità di tale ricorso sia prevista dagli statuti di tali organismi o da uno specifico accordo compromissorio a tal fine posto in essere dalle parti.

La procedura arbitrale ordinaria concerne, pertanto, una controversia sportiva sottoposta al giudizio del Tribunale arbitrale dello sport dalle parti mediante un contratto recante una clausola compromissoria o mediante un successivo patto d'arbitrato.

Il Tribunale arbitrale dello sport svolge, inoltre, una funzione consultiva su questioni giuridiche concernenti lo sport e su richiesta del Comitato internazionale olimpico o delle associazioni da esso riconosciute, delle federazioni internazionali, dei Comitati nazionali olimpici, dei Comitati organizzatori dei Giochi olimpici, della *World Anti-Doping Agency*.

Il giudizio dinanzi alla camera arbitrale ordinaria e quello dinanzi alla camera arbitrale d'appello seguono regole in parte diverse: accanto a regole generali applicabili ad entrambe le procedure, vi sono regole divergenti su taluni aspetti delle due procedure, tra cui anche quel-

⁵ Il sistema di giustizia arbitrale introdotto con l'istituzione del Tribunale arbitrale dello sport, oggetto di più interventi di modifica, è stato esteso anche alle controversie che insorgono in occasione e nel periodo dei Giochi olimpici con l'adozione da parte del Consiglio internazionale dell'arbitrato in materia di sport del «Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi olimpici» del 1995 e con l'istituzione di un'apposita Camera arbitrale.

lo relativo al diritto applicabile al merito della controversia.

Le regole generali applicabili al giudizio dinanzi ad entrambe le camere del Tribunale arbitrale dello sport, oltre alle notificazioni e comunicazioni, alla ricusazione, revoca e sostituzione degli arbitri, ai termini e alla lingua della procedura, alla rappresentanza e all'assistenza delle parti, disciplinano la sede dell'arbitrato, che è stabilita a Losanna, presso il Tribunale arbitrale dello sport, sebbene l'udienza possa svolgersi in un altro luogo quando particolari circostanze lo rendano necessario o opportuno. Ai sensi e per effetto di questa regola generale, il lodo reso da un collegio del Tribunale arbitrale dello sport è da considerare pronuncia arbitrale svizzera a cui si applica la disciplina svizzera in tema di arbitrato o quella sull'arbitrato internazionale nei casi in cui, al momento della conclusione dell'accordo di arbitrato, almeno una parte non aveva domicilio o dimora abituale in Svizzera.

Sono diverse le disposizioni sul diritto applicabile al merito della controversia per le due procedure arbitrali, quella ordinaria e quella d'appello.

Nella procedura arbitrale ordinaria gli arbitri giudicano e decidono applicando in via principale le regole di diritto scelte dalle parti o, in mancanza di scelta quindi in via sussidiaria, il diritto svizzero, salva la facoltà delle parti di autorizzare gli arbitri a giudicare secondo equità⁶.

Nella procedura arbitrale d'appello gli arbitri giudicano e decidono applicando in via principale le regole di diritto scelte dalle parti o, in mancanza di scelta quindi in via sussidiaria, il diritto del paese in cui la federazione o l'ente sportivo la cui decisione è stata impugnata ha

sede, oppure le norme che il collegio arbitrale ritiene più appropriate⁷.

Ne deriva la regola generale secondo cui la pronuncia dell'organo arbitrale in materia sportiva può anche basarsi unicamente su regole proprie del sistema sportivo e prescindere completamente dal diritto statale.

Entrambe le procedure arbitrali sono ispirate ai principi del giusto processo, tra cui i principi del contraddittorio, della parità delle parti, del diritto della difesa, rispondono alle esigenze di concentrazione e rapidità della procedura ed efficacia immediata delle decisioni.

In entrambe le procedure arbitrali la stabilità del lodo arbitrale è assicurata dalla regola ai sensi della quale è esclusa l'impugnazione dinanzi al Tribunale federale svizzero nei casi in cui le parti così abbiano tra loro convenuto e nessuna di esse abbia il proprio domicilio in Svizzera.

3. La progressiva affermazione della natura arbitrale delle procedure seguite e delle decisioni adottate dal Tribunale arbitrale dello sport.

Una certa contiguità tra soggetti regolatori e soggetti di controllo giurisdizionale ha per diverso tempo rappresentato un forte limite dei procedimenti di giustizia arbitrale sportiva, a tal punto che in un primo momento è stata esclusa la natura arbitrale di tali procedure a causa della mancanza del requisito relativo alla indipendenza e terzietà del soggetto giudicante rispetto alle parti della controversia sottoposta al suo giudizio. Le parti non sono apparse equidistanti dal collegio giudicante nei frequenti casi in cui una di esse, l'ente sportivo parte

⁷ Vedi il Codice dell'arbitrato in materia di sport, articolo R58, in www.tas-cas.org.

⁶ Vedi il Codice dell'arbitrato in materia di sport, articolo R45, in www.tas-cas.org.

della controversia, si trovava in una posizione privilegiata con riferimento alla individuazione dei componenti e quindi alla formazione del collegio medesimo.

D'altra parte, il sistema di giustizia sportiva si è sempre caratterizzato per una certa tendenza alla esclusività e alla chiusura nei confronti della giurisdizione statale. Infatti, il meccanismo del cosiddetto vincolo di giustizia sportiva prevede che la volontaria adesione all'ente sportivo comporti l'accettazione della clausola compromissoria e quindi l'obbligo di conformarsi alle decisioni adottate dagli organi della giustizia sportiva e di rinunciare al ricorso all'autorità giudiziaria statale, sanzionando la violazione di tale obbligo anche con l'espulsione in taluni casi.

In considerazione di ciò e al fine di tutelare maggiormente i soggetti dell'ordinamento sportivo, in modo particolare l'atleta, da forme di abuso del potere disciplinare poste in essere dalle federazioni sportive, in passato si è ritenuto irrinunciabile il ricorso alla giurisdizione statale⁸.

Per quanto concerne, in particolare, le procedure di risoluzione delle controversie sportive introdotte con l'istituzione del Tribunale arbitrale dello sport, esse hanno, su questo piano,

⁸ Basterà citare, per quanto riguarda l'esperienza giuridica statunitense, il ben noto caso *Butch Reynolds*, in cui la Corte distrettuale del distretto meridionale dell'Ohio con sentenza del 3 dicembre 1992 ha annullato il provvedimento di squalifica che la Federazione Internazionale di Atletica Leggera (*International Amateur Athletic Federation - I.A.A.F.*) aveva inflitto all'atleta americano *Butch Reynolds*. La *International Amateur Athletic Federation* aveva espressamente affermato di trovare in se stessa il fondamento giuridico della propria esistenza e del proprio potere normativo e sanzionatorio.

Sul caso *Butch Reynolds* cfr., tra gli altri, V.A. NELSON JR., *Butch Reynolds and the American Judicial System v. The International Amateur Athletic Federation. A Comment on the Need for Judicial Restraint*, in *Seton Hall Journal of Sport Law.*, 1993, vol. 3, n. 1, p. 173 ss.; U. IZZO, *Cento milioni a metro: il caso Reynolds*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, p. 183 ss.

conosciuto un percorso evolutivo che ha condotto ad una progressiva e sempre più netta affermazione della loro natura arbitrale.

Durante la prima fase temporale della sua attività, infatti, si è posto in dubbio l'indipendenza e la terzietà del Tribunale arbitrale dello sport e quindi la sua idoneità a svolgere la funzione di tribunale arbitrale nei casi in cui il Comitato internazionale olimpico fosse parte di una controversia sottoposta al giudizio di un suo collegio arbitrale.

Si trattava di dubbi fondatamente sortiti considerato l'innegabile rapporto di contiguità tra il Comitato internazionale olimpico e il Tribunale arbitrale dello sport, che vedeva il primo finanziare e controllare la gestione finanziaria, amministrativa e del personale del secondo, partecipare con ruolo preminente alla definizione della disciplina statutaria e alla formazione della lista degli arbitri da cui venivano scelti i componenti dei collegi arbitrali.

Gli indicati limiti e i connessi dubbi sono stati, tuttavia, successivamente superati in sede giurisprudenziale ed in sede normativa.

In considerazione dei meccanismi di riconsiderazione previsti per garantire l'indipendenza dei componenti di ogni singolo collegio arbitrale, la giurisprudenza svizzera ha, infatti, sin dai primi anni novanta, riconosciuto al Tribunale arbitrale dello sport il carattere di vero e proprio tribunale arbitrale⁹. Ma soprattutto, negli stessi anni, una più decisa e netta caratterizzazione in senso arbitrale delle procedure di risoluzione delle controversie sportive dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport è derivata dall'introduzione del Codice dell'arbitrato in materia di sport le cui regole hanno reso possi-

⁹ Vedi Tribunale federale svizzero, 15 marzo 1993, caso *Gundel c. Fédération Equestre Internationale et Tribunal Arbitral du Sport*; Tribunale federale svizzero, 27 maggio 2003, caso *Lazutina e Danilova c. Comité International Olympique (CIO), Fédération Internationale de Ski (FIS) e Tribunal Arbitral du Sport (TAS)*.

bile una maggiore indipendenza del Tribunale medesimo rispetto al Comitato internazionale olimpico.

4. *Il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi del Tribunale arbitrale dello sport all'interno degli ordinamenti giuridici statali.*

Accertata la natura arbitrale delle procedure seguite e delle decisioni adottate dai collegi del Tribunale arbitrale dello sport nel risolvere le controversie sportive, ai fini del riconoscimento della loro rilevanza ed efficacia anche all'interno degli ordinamenti giuridici statali quali strumenti di giustizia equivalenti a quelli giurisdizionali pubblici, occorre verificare la loro rispondenza ai requisiti prescritti a tal fine dalla normativa in materia di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali stranieri¹⁰, tra cui i lodi emessi da istituzioni arbitrali permanenti alle quali le parti si siano volontariamente sottoposte¹¹.

¹⁰ Ossia non considerati nazionali dall'ordinamento giuridico statale in cui se ne richiede il riconoscimento e l'esecuzione.

¹¹ Vedi la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri in Italia, vedi la legge 19 gennaio 1968, n. 62, di adesione alla Convenzione di New York, che disciplina la procedura attraverso la quale un lodo straniero può conseguire effetti in Italia, nonché l'articolo 839 e l'articolo 840 introdotti nel libro IV del codice di procedura civile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Sul tema cfr. R. LUZZATTO, *Arbitrati di organismi stranieri permanenti e ordinamento italiano*, in *Rass. arb.*, 1967, p. 39 ss.; R. LUZZATTO, *Arbitrato commerciale internazionale*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, Torino, 1987, p. 192 ss.; A. BRIGUGLIO, *La nuova disciplina dell'arbitrato internazionale (l. 5 gennaio 1994, n. 25)*, in *Giust. civ.*, 1994, II, p. 83 ss.; A. BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, Padova, 1999; A. FRIGNANI, *L'arbitrato commerciale internazionale*, in *Trattato di dir. comm.* diretto da F. GALGANO, vol. XXXIII, Padova, 2004, p. 378 ss.; H. ARFAZADEH, *Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de la mondialisation*, Bruxelles, 2005; E. GAILLARD, D. DI PIETRO (a cura di), *Enforcement of Arbitration Agree-*

Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un lodo arbitrale emesso da un collegio del Tribunale arbitrale dello sport occorre, pertanto, verificare l'esistenza delle condizioni previste da tale normativa, tra cui principalmente la regolarità della costituzione del collegio arbitrale, la validità della clausola compromissoria con riferimento alla capacità e al consenso delle parti, il rispetto del diritto di difesa e il carattere vincolante del lodo.

Per quanto riguarda il principio fondamentale dell'indipendenza e dell'imparzialità del collegio giudicante, principio di ordine pubblico nel nostro come in altri ordinamenti giuridici statali, le suindicate regole del Codice dell'arbitrato in materia di sport consentono di escludere l'esistenza di un difetto generale e strutturale di imparzialità dei collegi istituiti ed operanti nell'ambito del Tribunale arbitrale dello sport, dovendosi piuttosto verificare di volta in volta, in considerazione delle particolari caratteristiche del singolo collegio arbitrale, eventuali violazioni del principio di imparzialità dell'organo giudicante e del diritto di difesa delle parti.

Assumono, inoltre, rilevanza centrale il requisito della validità dell'accordo arbitrale o della clausola compromissoria ai sensi della legge scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, della legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato nonché il requisito della compatibilità del lodo con i principi giuridici dell'ordine pubblico propri dell'ordinamento giuridico statale di volta in volta coinvolto¹².

ments and International Arbitral Awards. The New York Convention in Practice, London, 2008; T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in *Rivista AIC*, 2010, p. 19 ss.

¹² Vedi la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, articolo V, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lett. b).

Ai sensi della normativa in materia¹³ e secondo la preferibile interpretazione dottrinale¹⁴, ai fini del riconoscimento e dell'efficacia di un lodo arbitrale straniero all'interno degli ordinamenti giuridici statali¹⁵, è richiesto il requisito della forma scritta dell'accordo arbitrale; ma tale requisito di validità ed efficacia del compromesso o della clausola compromissoria è da intendersi nel senso che sono necessarie e sufficienti adeguate garanzie dell'esistenza di un consapevole consenso delle parti in merito alla devoluzione della controversia ad arbitri privati e alla conseguente rinuncia all'azione giudiziaria pubblica.

È, pertanto, possibile ritenere che un accordo arbitrale sia valido, efficace e quindi idoneo a fondare e legittimare il potere arbitrale anche nei frequenti casi in cui la clausola compromissoria sia contenuta in un contratto associativo aperto recanti le condizioni generali di contratto, come ad esempio uno statuto sociale, anche se non riportate nel singolo contratto di adesio-

ne sottoscritto dalla parte in cui ci si limita a rinviare a quelle condizioni generali.

Per quanto riguarda il contenzioso in materia sportiva, una situazione del tutto analoga si verifica in caso di devoluzione delle controversie sportive all'arbitrato dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport sulla base di una clausola compromissoria che non è direttamente contenuta nell'atto di adesione ad una federazione sportiva sottoscritto dall'atleta, ma è contenuta nello statuto federale le cui condizioni generali di contratto sono richiamate in quell'atto di adesione. Anche in questi casi, dunque, è possibile ritenere valido ed efficace l'atto di autonomia privata che rappresenta il fondamento negoziale del potere arbitrale.

Pertanto, nelle frequenti ipotesi di adesione in forma scritta ad una federazione sportiva con rinvio alle clausole generali di contratto contenute nello statuto e nei regolamenti federali, tra le quali la clausola per arbitrato dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport, deve ritenersi sussistente una valida ed efficace convenzione arbitrale in grado di fornire adeguato fondamento giuridico alla competenza e alle procedure del collegio arbitrale, e quindi a dar luogo ad un lodo arbitrale rilevante ed efficace all'interno degli ordinamenti giuridici statali con efficacia equivalente e sostitutiva della giurisdizione statale, di cui ne è conseguentemente precluso l'esercizio.

E', infine, possibile escludere l'invalidità in linea generale della clausola compromissoria di arbitrato estero per controversie in materia sportiva anche per quanto riguarda il requisito della compromettibilità dal momento che tale limite riguarda esclusivamente le controversie che hanno ad oggetto diritti indisponibili¹⁶.

¹³ Vedi la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, articolo II, paragrafo 2 che dispone testualmente: «on entend par "convention écrite" une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes».

¹⁴ Cfr. AJ. VAN DEN BERG, *The New York Arbitration Convention of 1958*, Deventer, 1981; G. GAJA, *Forma dell'accordo arbitrale e riconoscimento del lodo straniero secondo la Convenzione di New York*, in *Riv. dir.int.*, 1991, p. 324 ss. Per quanto riguarda, in particolare, la giustizia arbitrale sportiva cfr. C. PUNZI, *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Rass. arb.*, 1986, p. 171 ss.; R. WYLER, *La convention d'arbitrage en droit du sport*, in *Revue de droit suisse*, 1997, p. 45 ss.; K. MBAYE, *Une nouvelle institution d'arbitrage: le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S.)*, in *Annuaire français de droit international*, 1984, p. 409 ss.; J.A.R. NAFZIGER, *International Sports Law: A Reply of Characteristics and Trends*, in *American Journal of International Law*, 1992, p. 489 ss.

¹⁵ Quanto meno degli ordinamenti giuridici degli Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

¹⁶ Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'articolo 806 del codice di procedura civile e delle norme in esso richiamate, non possono formare oggetto di compromesso le controversie che hanno ad oggetto diritti indisponibili. Sul tema cfr. F. LATTANZI, *Note in tema di*

5. Considerazioni conclusive.

Le decisioni adottate dagli organi della giustizia arbitrale sportiva possono basarsi esclusivamente su regole proprie del diritto transnazionale sportivo trascendendo il e prescindendo dal diritto statale.

La giurisprudenza degli organi della giustizia arbitrale sportiva, ed in particolare del Tribunale arbitrale dello sport, sta gradualmente sostituendo in questo settore l'intervento dell'autorità giudiziale statale e l'applicazione della legge dello Stato dando origine a principi e regole di diritto sostanziale e procedurale che, sebbene coerenti con i principi giuridici degli ordinamenti statali, si distinguono da questi e sfuggono all'inquadramento nell'ambito di un determinato ordinamento nazionale.

Se nel passato limiti del e abusi perpetrati dal sistema di giustizia arbitrale sportiva hanno indotto dottrina e giurisprudenza italiane e straniere a negare alle procedure seguite e alle decisioni adottate dagli organi di tale giustizia rilevanza ed efficacia anche all'interno degli ordinamenti giuridici statali ed a ritenere irrinunciabile il ricorso alla giurisdizione statale al fine di tutelare maggiormente i soggetti dell'ordinamento sportivo, tra i quali principalmente l'atleta, oggi, un significativo percorso evolutivo che ha coinvolto normativa, giurisprudenza e prassi ha segnato una più netta connotazione in senso arbitrale di tali procedure e decisioni ed una maggiore conformità di esse ai requisiti prescritti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali stranieri.

Occorre, pertanto, superare definitivamente le residue resistenze nel riconoscere alle procedure seguite e alle decisioni adottate dagli organi della giustizia arbitrale sportiva, ed in partico-

lare dai collegi istituiti ed operanti nell'ambito Tribunale arbitrale sportivo di Losanna, piena rilevanza ed efficacia non solo all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo transnazionale, ma anche all'interno degli ordinamenti giuridici statali, come veri e propri atti di esercizio della funzione giurisdizionale, strumenti di giustizia equivalenti e alternativi rispetto alla funzione giurisdizionale statale, quindi idonei a precluderne l'esercizio.

Tale riconoscimento contribuisce in misura rilevante a rendere possibile e a favorire l'avanzamento di quel processo evolutivo in virtù del quale principi, regole ed istituti giuridici sviluppatasi e consolidatisi nel tempo attraverso le elaborazioni giurisprudenziali degli organi della giustizia arbitrale sportiva stanno consentendo all'ordinamento giuridico sportivo transnazionale di conquistare un sempre più elevato grado di autonomia rispetto a quelli statali ed europeo, nonché di coerenza ed uniformità interne.

arbitrabilità della controversia nell'arbitrato commerciale internazionale, in *Riv. arb.*, 1993, p. 657 ss.